



Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118.

Il presente documento reca le osservazioni e le proposte di C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane, sullo Schema di decreto legislativo (Atto del Governo n.183 sottoposto a parere parlamentare) recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività in attuazione dell'articolo 27, comma 1, lettera l-bis) della legge 5 agosto 2022, n. 118 e riferite nel corso della audizione informale, tenutasi in data 19 settembre u.s., dinanzi agli Uffici di Presidenza delle Commissioni 9^a del Senato (Industria e agricoltura) e X della Camera (Att. produttive)

Premessa

In relazione allo schema di decreto legislativo n.183 all'esame di questa commissione, C.L.A.A.I. - Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane - esprime la propria condivisione del testo in esame, in considerazione del fatto che la norma in essere valorizza le imprese storiche quali elementi integrati nei centri abitati dal punto di vista storico oltre che economico, cogliendone le esigenze di tutela e favorendo la loro visibilità, anche ai fini turistici, con particolare riferimento al turismo c.d. esperienziale che ricerca e propone circuiti turistici particolari e caratteristici in relazione al sito in cui sono ubicati.

Premessa la condivisione di massima del testo, formuliamo le seguenti osservazioni per garantire una migliore efficacia e fruibilità dell'intervento normativo da parte delle imprese coinvolte.

Articolo 2 – Istituzione di albi delle attività commerciali

La norma consente indistintamente sia alle regioni e agli enti locali (Comuni e unioni di Comuni) di costituire propri albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici.

Appare evidente che, mentre risulta comprensibile assicurare la possibilità di tutela di queste imprese in caso di inerzia di uno dei due enti territoriali nella istituzione dei relativi albi si possono creare paradossalmente, a nostro parere, conflitti nella istituzione degli albi e in via conseguente sulla titolarità alla istituzione delle Commissioni di verifica incaricate della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al relativo albo.

Riteniamo dunque che il livello appropriato di istituzione degli albi e delle Commissioni siano i comuni **cui sia demandato il compito di** comunicazione degli iscritti ai relativi albi alle Regioni cui sarà inoltre riservato il compito di comunicazione al Ministero delle imprese e del Made in Italy per il loro inserimento nell'albo nazionale. Sempre alle regioni andrebbe riservata la determinazione delle "aree considerate di pregio commerciale"

ART. 3 (Attività storiche di eccellenza)

Il limite temporale minimo fissato a settanta anni è estremamente ampio se riportato alle condizioni reali ed attuali del contesto economico locale e nazionale. Per tale motivo e proprio in considerazione del fatto che si tratta di un limite "minimo" si ritiene ragionevole la equiparazione al limite minimo dei 50 anni come indicato per le botteghe artigiane e gli esercizi pubblici storici regolamentati nel precedente articolo 2.

Con riferimento ai criteri fissati alle lettere c), d) e e) per consentire il riconoscimento dello status "Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza" riteniamo che gli elementi citati siano in generale di difficile dimostrazione da parte delle imprese interessate e si prestino ad una eccessiva discrezionalità da parte delle commissioni di verifica. Riterremmo che sarebbe auspicabile la individuazione di criteri che consentano una documentabilità ragionevole e garantiscano un riconoscimento che garantisca una condizione omogenea oltreché a livello territoriale anche a livello nazionale.

Al fine inoltre di valorizzare le imprese iscritte ai relativi albi individuati dalla norma, si propone la creazione di un "marchio" dedicato alle imprese inserite negli albi da poter utilizzare sia fisicamente in forma di una targa da poter esporre

nei luoghi ove si svolgono fisicamente le attività commerciali e artigianali ovvero da usare nei siti Internet e/o social media e grafica aziendale, al fine di consentire la facile individuazione delle imprese, eventualmente anche attraverso apposite campagne promozionali o con un sito Internet istituzionale a carattere nazionale dedicato.

Infine dal momento che la norma intende tutelare la continuazione delle tradizioni storiche e culturali portate avanti da queste imprese riteniamo utile e si propone altresì che siano introdotte a favore delle imprese oggetto del provvedimento agevolazioni nell'attivazione ed utilizzo dei contratti di apprendistato, data la loro certa esperienza, serietà e know-how nella formazione professionale.